C/2026/901

11.2.2026

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti della Commissione sull'attuazione della funzionalità di dichiarazione per i fornitori di servizi di media a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1083 (regolamento europeo sulla libertà dei media)

(C/2026/901)

1. INTRODUZIONE

1. Il regolamento europeo sulla libertà dei media (regolamento (UE) 2024/1083 ([1])) prevede all'articolo 18 una serie di garanzie per i fornitori di servizi di media. Tali garanzie riguardano la moderazione dei contenuti dei fornitori di servizi di media da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ([2]), quando tale moderazione è basata sui termini e condizioni pertinenti di questi ultimi. Per beneficiare di tali garanzie, i fornitori di servizi di media devono dichiarare di soddisfare una serie di elementi elencati all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g), del regolamento europeo sulla libertà dei media. A tal fine l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media impone ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi di istituire una funzionalità che consenta ai fornitori di servizi di media di presentare tale dichiarazione.

2. A norma dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento europeo sulla libertà dei media, la Commissione è incaricata di pubblicare orientamenti per agevolare l'attuazione efficace della funzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Il considerando 53 del regolamento europeo sulla libertà dei media indica inoltre che gli orientamenti dovrebbero contribuire a ridurre al minimo i rischi di eventuali abusi di detta funzionalità, in particolare da parte di fornitori di servizi di media che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, manipolazione delle informazioni e ingerenze, compresi quelli controllati da determinati paesi terzi, tenendo conto dei criteri che devono essere elaborati dal comitato europeo per i servizi di media riguardo ai fornitori di servizi di media provenienti dall'esterno dell'Unione. Nel suddetto considerando si chiarisce che gli orientamenti potrebbero contemplare disposizioni relative alla partecipazione delle organizzazioni della società civile riconosciute, comprese le organizzazioni di verifica dei fatti, all'esame delle dichiarazioni o alla consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione o degli organismi di autoregolamentazione. Tale partecipazione potrebbe ad esempio comportare la possibilità per tali organizzazioni di segnalare ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi qualsiasi eventuale problema relativo alla conformità dei fornitori di servizi di media agli elementi rilevanti ai fini dell'autodichiarazione.

3. I presenti orientamenti intendono agevolare l'applicazione delle norme stabilendo le caratteristiche essenziali di progettazione e funzionamento che la funzionalità di dichiarazione dovrebbe avere. Tali caratteristiche dovrebbero contribuire a garantire che la funzionalità di dichiarazione sia facilmente reperibile, di facile utilizzo e di facile accesso per i fornitori di servizi di media, offrendo nel contempo ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi la flessibilità necessaria per adattare le caratteristiche agli aspetti specifici dei loro servizi e modelli commerciali.

4. Nell'elaborazione dei presenti orientamenti la Commissione ha svolto una consultazione mirata con la partecipazione dei portatori di interessi pertinenti, compresi i rappresentanti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, dei fornitori di servizi di media, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di verifica dei fatti, nonché delle autorità di regolamentazione.

5. I presenti orientamenti tengono conto dell'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 18 del regolamento europeo sulla libertà dei media. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può fornire un'interpretazione definitiva e autorevole del diritto dell'UE.

([1]) Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj).

([2]) Piattaforme online con una media mensile di almeno 45 milioni di utenti attivi nell'UE, designate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

6. La sezione 2 dei presenti orientamenti ne definisce l'ambito di applicazione e la finalità. La sezione 3 stabilisce le caratteristiche generali minime che dovrebbe avere, secondo la Commissione, la funzionalità di dichiarazione. La sezione 4 fornisce orientamenti sugli elementi da dichiarare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g), del regolamento europeo sulla libertà dei media, che potrebbero aiutare sia i fornitori di servizi di media sia i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi a gestire la presentazione di una dichiarazione. Nella sezione 5 la Commissione illustra in dettaglio altri aspetti relativi al trattamento delle dichiarazioni. Nella sezione 6 sono stabilite le modalità con cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono consultare le autorità o gli organismi di regolamentazione o i meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione qualora nutrano «ragionevoli dubbi» in merito alla conformità dei fornitori di servizi di media all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento europeo sulla libertà dei media. La sezione 7 illustra gli orientamenti della Commissione per le disposizioni generali relative alla partecipazione delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di verifica dei fatti, all'esame delle dichiarazioni.

2. **AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI**

7. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi sono tenuti a mettere a disposizione dei fornitori di servizi di media che sono destinatari dei loro servizi la funzionalità di dichiarazione. Il considerando 53 del regolamento europeo sulla libertà dei media chiarisce inoltre che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che dovrebbero istituire una funzionalità di dichiarazione sono quelli che forniscono accesso a contenuti mediatici.

8. Per chiarire i destinatari e la portata degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione ritiene che debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi della definizione di «servizio di media» di cui al regolamento europeo sulla libertà dei media. In particolare, a norma dell'articolo 2, punto 1), del regolamento europeo sulla libertà dei media, per servizio di media s'intende un servizio ove l'obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione distinguibile, sia la fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere giornalistico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire. L'articolo 2, punto 1), del regolamento europeo sulla libertà dei media dovrebbe inoltre essere letto in combinato disposto con la definizione di «fornitore di servizi di media» di cui all'articolo 2, punto 2), che stabilisce che tale fornitore dovrebbe essere inteso come «persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media...». Il considerando 9 del regolamento europeo sulla libertà dei media sottolinea inoltre la natura professionale dell'attività quale fattore determinante da prendere in considerazione per identificare le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di media. Il considerando 9 del regolamento europeo sulla libertà dei media riconosce inoltre che l'attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno può assumere forme diverse e indica che la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe essere intesa come comprendente un'ampia gamma di operatori professionali dei media, compresi i liberi professionisti.

9. Come spiegato al considerando 50 del regolamento europeo sulla libertà dei media, l'obiettivo dell'articolo 18 di tale regolamento è difendere la libertà e il pluralismo dei media nell'ambiente digitale riducendo al minimo l'impatto delle decisioni di moderazione dei contenuti sull'integrità editoriale dei fornitori di servizi di media e sulla circolazione di informazioni affidabili e prodotte in linea con le norme editoriali e gli standard professionali. L'articolo 18 del regolamento europeo sulla libertà dei media mira a tutelare le attività giornalistiche professionali dei fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro programmi o sulle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, riguardanti in particolare argomenti di interesse generale, questioni sociali o fenomeni culturali che, in ultima analisi, contribuiscono al dibattito pubblico e democratico ([3]).

10. Pertanto l'obbligo di istituire la funzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media dovrebbe, in linea con il considerando 53 di detto regolamento, riguardare i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che forniscono accesso a contenuti mediatici, vale a dire quelli che conservano e diffondono al pubblico informazioni che comprendono programmi o pubblicazioni di carattere giornalistico prodotti da fornitori di servizi di media in linea con le norme editoriali e gli standard professionali, nella misura in cui sarebbe sproporzionato o irrilevante ai fini dell'obiettivo della disposizione includere altri fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi quali i mercati online o le piattaforme che forniscono contenuti per adulti.

([3]) I presenti orientamenti non dovrebbero pregiudicare le norme applicabili ai contenuti forniti dai fornitori di servizi di media che possono costituire pubblicità, compresa la pubblicità politica, o comunicazioni commerciali quali definite da altri atti legislativi dell'UE, quali il regolamento sui servizi digitali, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1), e il regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (GU L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj).

3. **CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FUNZIONALITÀ DI DICHIARAZIONE**

11. Scopo della presente sezione è definire orientamenti sull'attuazione della funzionalità di dichiarazione. L'obiettivo è garantire, per quanto possibile, che la funzionalità sia attuata in modo coerente ed efficace dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, fatti salvi i diversi modelli commerciali e le caratteristiche specifiche di ciascun fornitore.

12. La funzionalità che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi sono tenuti a istituire a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media è una condizione preliminare essenziale affinché i fornitori di servizi di media possano beneficiare di garanzie nei confronti di decisioni di moderazione ingiustificate relative a contenuti considerati incompatibili con i termini e le condizioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

13. La funzionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'infrastruttura dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dovrebbe consistere in un'apposita funzione ben visibile sulla loro interfaccia, in modo che i fornitori di servizi di media possano reperirla e accedervi facilmente, ad esempio attraverso i loro account sulla piattaforma.

14. La funzionalità dovrebbe essere concepita come un questionario standardizzato che dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali di ciascuno Stato membro in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi offrono i loro servizi. Il questionario dovrebbe in particolare consistere in un elenco precompilato di caselle di controllo che i fornitori di servizi di media possano compilare per dichiarare che soddisfano gli elementi specifici di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a e), del regolamento europeo sulla libertà dei media. Il questionario dovrebbe consentire ai fornitori di servizi di fornire le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere f) e g), ad esempio attraverso una casella di testo o una sezione in cui inserire allegati.

15. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire che la funzionalità includa una funzione che consenta ai fornitori di servizi di media di dichiarare tutti gli account con cui operano su una determinata piattaforma in un'unica presentazione. Ciò renderebbe la dichiarazione meno onerosa per i fornitori di servizi di media che gestiscono più account su una determinata piattaforma, in quanto non sarebbero tenuti a effettuare dichiarazioni distinte e individuali per ciascun account sottostante che gestiscono.

16. Al fine di impedire la presentazione di dichiarazioni compilate automaticamente da bot o altri software automatizzati, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero provvedere affinché la funzionalità includa una funzione in grado di consentire ai fornitori di servizi di media di datare e firmare elettronicamente la loro dichiarazione, nonché di autenticarsi e essere verificati attraverso un test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani (CAPTCHA) o protocolli analoghi progettati per distinguere tra utenti umani e software automatizzati.

17. La funzionalità dovrebbe inoltre includere una funzione facoltativa che consenta ai fornitori di servizi di media di caricare qualsiasi informazione relativa al rispetto degli elementi dichiarati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media che ritengano pertinenti per avallare le loro dichiarazioni. A tale riguardo, i fornitori di servizi di media dovrebbero avere la possibilità di indicare se le suddette ulteriori informazioni giustificative possano essere rese pubbliche. La possibilità di avvalersi di detta funzione facoltativa per fornire ulteriori informazioni giustificative dovrebbe in ogni caso rimanere rigorosamente a discrezione dei fornitori di servizi di media. L'assenza di documenti giustificativi supplementari non dovrebbe, di conseguenza, rendere la dichiarazione incompleta o costituire motivo di rigetto.

18. La funzionalità gestita dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbe consentire l'invio al fornitore di servizi di media interessato di un messaggio automatizzato di conferma del ricevimento della dichiarazione all'atto della presentazione di quest'ultima. Tale messaggio dovrebbe contenere anche i dati di contatto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi, compreso un indirizzo di posta elettronica che il fornitore di servizi di media può utilizzare per comunicare direttamente e rapidamente, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento europeo sulla libertà dei media.

19. I fornitori di servizi di media dovrebbero poter monitorare e gestire lo stato delle loro dichiarazioni attraverso i loro account sulla piattaforma e aggiornare, modificare o ritirare le loro dichiarazioni in qualsiasi momento. L'aggiornamento o la modifica di una dichiarazione già accettata non dovrebbero essere più onerosi della presentazione della dichiarazione iniziale né richiedere una nuova presentazione.

20. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero rendere le dichiarazioni ricevute disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile da un dispositivo automatico. Lo stesso dovrebbe valere per qualsiasi ulteriore informazione giustificativa di cui al punto 17, in linea con l'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento europeo sulla libertà dei media.

21. Per sensibilizzare in merito alla funzionalità di dichiarazione e agevolarne l'utilizzo, la Commissione incoraggia i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi a promuoverla attivamente presso i destinatari dei loro servizi, il che potrebbe avvenire, ad esempio, includendo la funzionalità nei loro termini e condizioni, come pure fornendo una spiegazione generale delle modalità di presentazione di una dichiarazione una volta predisposta la funzionalità o istituendo un punto di contatto dedicato a tale riguardo.

4. **SINGOLI ELEMENTI DELLA DICHIARAZIONE**

22. Le sottosezioni che seguono forniscono orientamenti su determinati aspetti relativi ai singoli elementi elencati all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g), che dovrebbero essere inclusi in una dichiarazione presentata da un fornitore di servizi di media.

4.1. **Elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e f)**

23. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e f), del regolamento europeo sulla libertà dei media, la funzionalità consente ai fornitori di servizi di media di dichiarare che sono fornitori di servizi di media e che sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media, nonché di fornire la ragione sociale e i dati di contatto, compreso un indirizzo di posta elettronica, che dovrebbe preferibilmente essere un'apposita casella di posta elettronica per attivare un canale stabile di comunicazione, che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi può utilizzare per comunicare rapidamente e direttamente con loro.

24. Ai fini del trattamento delle dichiarazioni e dell'agevolazione dell'identificazione dei fornitori di servizi di media, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono consultare banche dati nazionali o dell'UE disponibili al pubblico per ottenere informazioni aggiornate e complete sui fornitori di servizi di media e sulla loro proprietà. Tali banche dati comprendono lo *Euromedia Ownership Monitor* ([4]) o le banche dati nazionali sulla proprietà dei media istituite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento europeo sulla libertà dei media. Il comitato europeo per i servizi di media (di seguito «comitato») potrebbe agevolare i contatti tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e le rispettive autorità nazionali responsabili delle banche dati nazionali.

25. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi potrebbero inoltre consultare MAVISE ([5]), una banca dati centralizzata e ad accesso gratuito gestita dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo. MAVISE fornisce informazioni sul paese avente giurisdizione sui fornitori di servizi di media audiovisivi disponibili nello Spazio economico europeo, ai sensi della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

26. In tale contesto, nell'ambito della funzione facoltativa descritta al punto 17, i fornitori di servizi di media potrebbero includere un collegamento diretto alle banche dati di cui ai punti 24 e 25 e al sito web contenente le informazioni richieste a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media.

4.2. **Elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c)**

27. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento europeo sulla libertà dei media, la funzionalità consente ai fornitori di servizi di media di dichiarare che sono editorialmente indipendenti da Stati membri, partiti politici, paesi terzi ed entità controllate o finanziate da paesi terzi.

([4]) EurOMo (*Euromedia Ownership Monitor*).
([5]) Banca dati MAVISE.

28. Nell'ambito della funzione facoltativa descritta al punto 17, i fornitori di servizi di media potrebbero caricare informazioni pertinenti, quali le misure, le politiche o le procedure interne che hanno istituito per difendere e promuovere la loro indipendenza editoriale. A tal fine i fornitori di servizi di media potrebbero trarre ispirazione dalla raccomandazione della Commissione sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media, che comprende un catalogo non esaustivo e non cumulativo di misure volontarie finalizzate a salvaguardare l'indipendenza e l'integrità delle decisioni editoriali ([6]).

29. La funzione facoltativa descritta al punto 17 potrebbe altresì consentire ai fornitori di servizi di media di indicare che non sono soggetti ad alcuna misura restrittiva attualmente imposta dall'Unione europea a causa, tra l'altro, della loro mancanza di indipendenza editoriale ([7]).

4.3. **Elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere d) e g)**

30. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento europeo sulla libertà dei media, la funzionalità consente ai fornitori di servizi di media di dichiarare che i) sono soggetti a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri e alla supervisione di un'autorità o di un organismo competente nazionale di regolamentazione, o ii) aderiscono a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali, ampiamente riconosciuto e accettato nel pertinente settore dei media in uno o più Stati membri.

31. Tali elementi sono alternativi e non cumulativi. Pertanto un fornitore di servizi di media che dichiari di essere soggetto a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale e alla supervisione di un'autorità o di un organismo competente nazionale di regolamentazione non sarebbe tenuto a dichiarare anche di aderire a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali ampiamente riconosciuto e accettato nel pertinente settore dei media in uno o più Stati membri e viceversa.

32. Nell'ambito della funzione facoltativa descritta al punto 17, i fornitori di servizi di media potrebbero fornire prove a sostegno della loro dichiarazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera d) ([8]). I fornitori di servizi di media sono inoltre incoraggiati a caricare informazioni giustificative sul meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali cui aderiscono ([9]).

33. La Commissione riconosce che il livello di sviluppo dei meccanismi di coregolamentazione o autoregolamentazione può variare da uno Stato membro all'altro. A tale riguardo, la Commissione è del parere che il comitato, nell'ambito del suo compito generale di promuovere l'applicazione coerente ed efficace del regolamento europeo sulla libertà dei media, potrebbe promuovere e agevolare lo sviluppo di iniziative nazionali di coregolamentazione o autoregolamentazione efficaci, coerenti e coordinate, anche nel contesto del dialogo strutturato di cui all'articolo 19 del regolamento europeo sulla libertà dei media.

34. Ai fini dell'articolo 18 del regolamento europeo sulla libertà dei media, i meccanismi di coregolamentazione o autoregolamentazione sono intesi a garantire una governance efficace delle norme editoriali, in maniera pienamente indipendente dagli interessi statali, politici e commerciali, e dovrebbero svolgere le loro attività in modo trasparente; sono inoltre spesso incaricati di vigilare sulla conformità in linea con i pertinenti standard etici e professionali.

35. Tra gli esempi di tali meccanismi di coregolamentazione o autoregolamentazione figurano i consigli nazionali dei media e della stampa, nonché gli ordini o le associazioni professionali che supervisionano la professione giornalistica e che disciplinano le norme editoriali.

([6]) Raccomandazione (UE) 2022/1634 della Commissione, del 16 settembre 2022, sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 56).

([7]) Un elenco aggiornato delle misure restrittive attualmente imposte dall'Unione europea è disponibile sul seguente sito web: https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/.

([8]) Tra gli esempi possono figurare i certificati o la documentazione pertinente del consiglio della stampa, dei media o etico istituito in uno degli Stati membri o l'indicazione del link al sito web del consiglio in questione.

([9]) Tra gli esempi figurano le misure adottate dal meccanismo in questione per garantire la conformità alle sue norme o le procedure per la risoluzione dei reclami in merito alla non conformità e il seguito dato.

36. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera g), del regolamento europeo sulla libertà dei media, la funzionalità consente ai fornitori di servizi di media di fornire i dati di contatto, compresi i nomi, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono, dei punti di contatto pertinenti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione competenti o dei rappresentanti dei meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento europeo sulla libertà dei media. A tale riguardo il comitato è incoraggiato ad assistere i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi fornendo un elenco aggiornato delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione competenti e raccogliendo informazioni sui pertinenti meccanismi di coregolamentazione e autoregolamentazione che operano negli Stati membri.

4.4. **Elementi relativi alla condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera e)**

37. Gli orientamenti forniti di seguito sulle modalità di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento europeo sulla libertà dei media non pregiudicano l'articolo 50 del regolamento sull'intelligenza artificiale (regolamento (UE) 2024/1689) né eventuali orientamenti o codici di buone pratiche emanati a norma dell'articolo 50, paragrafo 7, e dell'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera d), di tale regolamento ([10]).

38. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento europeo sulla libertà dei media, la funzionalità consente ai fornitori di servizi di media di dichiarare che non forniscono contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale senza sottoporre tali contenuti al riesame umano e al controllo editoriale.

39. Nell'ambito della funzione facoltativa descritta al punto 17, i fornitori di servizi di media potrebbero condividere informazioni sulle loro pratiche per quanto riguarda il riesame umano o il controllo editoriale dei contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale.

40. Tali informazioni potrebbero ad esempio riguardare funzioni o ruoli specifici all'interno dell'organizzazione di un fornitore di servizi di media cui è stato affidato il compito di riesaminare editorialmente i contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale o di assumersi la responsabilità editoriale di tali contenuti.

41. La Commissione ricorda in ogni caso che la tutela garantita dall'articolo 18 del regolamento europeo sulla libertà dei media per quanto riguarda la moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, che comporta la sospensione della fornitura dei propri servizi di intermediazione online relativi ai contenuti forniti da un fornitore di servizi di media, si estende a tutti i contenuti forniti da fornitori di servizi di media, compresi quelli generati o manipolati da sistemi di intelligenza artificiale, a condizione che i fornitori di servizi di media sottopongano tali contenuti al riesame umano o al controllo editoriale come indicato nelle loro dichiarazioni.

5. **ALTRI ASPETTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI**

42. Al fine di garantire il trattamento delle dichiarazioni presentate entro un lasso di tempo ragionevole e senza indebito ritardo, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento europeo sulla libertà dei media, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero trattare le dichiarazioni individualmente e in modo costante man mano che le ricevono. In particolare, non dovrebbero limitare la presentazione e il trattamento delle dichiarazioni a periodi di tempo specifici.

43. La decisione di accettare, respingere o invalidare una dichiarazione dovrebbe basarsi unicamente sugli elementi dichiarati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media. La decisione di accettare, respingere o invalidare una dichiarazione non dovrebbe basarsi sul fatto che i contenuti del fornitore di servizi di media siano o meno compatibili con i termini e le condizioni del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi.

([10]) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

44. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono invalidare una dichiarazione precedentemente accettata solo se il fornitore di servizi di media interessato non soddisfa più uno o più degli elementi dichiarati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a e), del regolamento europeo sulla libertà dei media.

45. Per agevolare l'individuazione di eventuali problemi di conformità per quanto riguarda le dichiarazioni, il mancato rispetto da parte di un fornitore di servizi di media di uno o più degli elementi dichiarati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media può essere notificato ai fornitori della piattaforma online di dimensioni molto grandi dall'autorità o dall'organismo competente nazionale di regolamentazione o dal meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione. Può anche essere segnalato dalle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di verifica dei fatti, quali quelle di cui al punto 57, in linea con il considerando 53 del regolamento europeo sulla libertà dei media.

46. Qualora il mancato rispetto di uno o più degli elementi dichiarati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media sia stato segnalato da organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di verifica dei fatti, quali quelle di cui al punto 57, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero chiedere conferma in merito all'autorità o all'organismo competente nazionale di regolamentazione o al pertinente meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione.

47. In tale contesto, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire la disponibilità di un punto di contatto umano ai fini degli scambi con i fornitori di servizi di media, con le autorità o gli organismi competenti nazionali di regolamentazione o con i pertinenti meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione, e con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di verifica dei fatti, come quelle di cui al punto 57.

48. Se una dichiarazione è respinta o invalidata, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero informare della loro decisione, senza indebito ritardo, il fornitore di servizi di media interessato. Nell'informare il fornitore di servizi di media interessato, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero indicare i motivi per i quali respingono o invalidano la dichiarazione e dovrebbero fare riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione dei fornitori di servizi di media a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento europeo sulla libertà dei media.

6. **CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ O DEGLI ORGANISMI NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE O DEI MECCANISMI DI COREGOLAMENTAZIONE O DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO**

49. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento europeo sulla libertà dei media, in caso di ragionevole dubbio circa la conformità del fornitore di servizi di media a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del suddetto regolamento, vale a dire che il fornitore di servizi di media è soggetto a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri e alla supervisione di un'autorità o di un organismo competente nazionale di regolamentazione, o aderisce a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali, ampiamente riconosciuto e accettato nel pertinente settore dei media in uno o più Stati membri, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero chiedere conferma in merito all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione competente o al pertinente meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione.

50. Il considerando 53 del regolamento europeo sulla libertà dei media spiega che, contattando l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione o il meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi sarebbe in grado di confermare che il fornitore di servizi di media è soggetto a prescrizioni normative o aderisce a meccanismi di coregolamentazione o autoregolamentazione. Tale considerando indica che, se del caso, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi potrebbero fare affidamento sulle informazioni disponibili riguardo al rispetto delle prescrizioni e dei meccanismi pertinenti, quali le norme elaborate dal settore o altri codici di condotta pertinenti.

51. In tale contesto, un «ragionevole dubbio» potrebbe emergere qualora i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi non fossero in grado di accertare, sulla base delle informazioni presentate dal fornitore di servizi di media nella sua dichiarazione, che tale fornitore di servizi di media è soggetto a prescrizioni normative o aderisce a obblighi di coregolamentazione o autoregolamentazione. Ciò si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui le informazioni sull'appartenenza ai consigli della stampa non fossero disponibili al pubblico o un fornitore di servizi di media non figurasse nei registri accessibili al pubblico dell'autorità o dell'organismo competente nazionale di regolamentazione indicato nella dichiarazione.

52. Qualora sia consultato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento europeo sulla libertà dei media, un'autorità o un organismo competente nazionale di regolamentazione dovrebbe confermare se il fornitore di servizi di media interessato è soggetto a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale e alla sua supervisione. Ai fini di tale conferma, l'autorità o l'organismo competente nazionale di regolamentazione potrebbe prendere in considerazione: i) le norme nazionali applicabili al fornitore di servizi di media; ii) i criteri in base ai quali il fornitore di servizi di media rientra nella sua giurisdizione e nella sua competenza di regolamentazione; iii) i registri o gli elenchi nazionali disponibili che includono il fornitore di servizi di media; iv) le disposizioni pertinenti che stabiliscono i poteri normativi che può esercitare sul fornitore di servizi di media.

53. Ai fini della conferma di cui all'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento europeo sulla libertà dei media, un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione ampiamente riconosciuto e accettato nel settore dei media in uno o più Stati membri potrebbe tenere conto delle informazioni relative all'adesione del fornitore di servizi di media alle pertinenti norme editoriali.

54. Tali informazioni potrebbero tra l'altro indicare se il fornitore di servizi di media è membro del meccanismo o vi è soggetto, o se aderisce a codici di condotta o altri strumenti che stabiliscono le norme editoriali applicabili.

55. Qualora un'autorità o un organismo competente nazionale di regolamentazione o un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione siano stati consultati da un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi e abbiano confermato che un fornitore di servizi di media è soggetto a prescrizioni normative o aderisce a obblighi di coregolamentazione o autoregolamentazione, la dichiarazione dovrebbe essere accettata immediatamente, a condizione che siano stati rispettati anche tutti gli altri elementi elencati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media.

7. **PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VERIFICA DEI FATTI**

56. Le organizzazioni della società civile e le organizzazioni di verifica dei fatti possono svolgere un ruolo importante nella lotta alla disinformazione, come pure alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri. Possono inoltre contribuire a valutare e verificare i contenuti online e a far sì che il pubblico abbia accesso a informazioni accurate, attendibili e affidabili.

57. In linea con il considerando 53 del regolamento europeo sulla libertà dei media, la Commissione incoraggia i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, al fine di ridurre al minimo i rischi di eventuali abusi della funzionalità, a collaborare con le organizzazioni della società civile che dispongono di competenze e conoscenze pertinenti nel settore dei media e a rispettare standard metodologici, etici e di trasparenza. Tali organizzazioni potrebbero comprendere: i) le organizzazioni della società civile attive a livello nazionale o dell'UE nel settore della libertà e del pluralismo dei media; ii) le organizzazioni di alfabetizzazione mediatica; iii) le organizzazioni di verifica dei fatti, come quelle che fanno parte dell'Osservatorio europeo dei media digitali (*European Digital Media Observatory*, EDMO) ([11]) o della rete europea sulle norme di verifica dei fatti (*European Fact-Checking Standards Network*, EFCSN) ([12]).

58. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero valutare la possibilità di istituire canali dedicati alla consultazione di informazioni e alla loro condivisione con le organizzazioni competenti, come quelle di cui al punto precedente. A tale riguardo, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi potrebbero designare appositi punti di contatto specifici per consentire a tali organizzazioni di segnalare eventuali problemi individuati in sede di esame delle dichiarazioni disponibili al pubblico.

59. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero a tal fine prendere in considerazione la possibilità di garantire l'esistenza di meccanismi di feedback per dare un seguito adeguato insieme alle organizzazioni competenti, come quelle di cui al punto 57. Ciò includerebbe almeno l'invio di una conferma del ricevimento della loro segnalazione e la comunicazione del seguito dato a tale segnalazione.

([11]) EDMO | Osservatorio europeo dei media digitali.
([12]) EFCSN | Progetto della rete europea sulle norme di verifica dei fatti – *European Fact-Checking Standards* Network Project..

60. La cooperazione tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e le organizzazioni competenti, quali quelle di cui al punto 57, dovrebbe essere trasparente. A tal fine i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi potrebbero fornire un elenco disponibile al pubblico delle organizzazioni con cui collaborano.

61. La Commissione incoraggia inoltre le organizzazioni competenti, come quelle di cui al punto 57, a fungere da intermediari tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e le persone fisiche, gli accademici, i ricercatori e altri portatori di interessi che potrebbero individuare problemi di conformità di un fornitore di servizi di media agli elementi dichiarati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media che potrebbero meritare un ulteriore esame. In tali casi le organizzazioni competenti, come quelle di cui al punto 57, dovrebbero utilizzare i canali disponibili per la consultazione e la condivisione delle informazioni, secondo quanto previsto nella presente sezione, per sottoporre la questione alla valutazione dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi.

62. La Commissione ritiene che il comitato dovrebbe contribuire a individuare le organizzazioni più pertinenti, che potrebbero collaborare con i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi. Ciò potrebbe avvenire nel contesto del dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media.

8. **CONCLUSIONI**

63. La Commissione è fermamente determinata a garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 18 del regolamento europeo sulla libertà dei media. L'obiettivo dei presenti orientamenti è agevolare l'introduzione della funzionalità di dichiarazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media, a vantaggio di tutti i portatori di interessi coinvolti.

64. La Commissione monitorerà l'attuazione dei presenti orientamenti, anche tenendo conto di eventuali sviluppi ed esperienze correlati, come discusso nel contesto dei dialoghi strutturati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento europeo sulla libertà dei media, e li riesaminerà se necessario.